



REGIONE DEL VENETO

REFERENDUM

Pubblicazione n. 1 bis

**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO
DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017**

APPENDICE ALLE NORME SUI REFERENDUM
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE “REFERENDUM”
CONTENENTI ATTI NORMATIVI ED ISTRUZIONI

- Pubblicazione n. 1 - NORME SUI REFERENDUM REGIONALI
- Pubblicazione n. 1-*bis* - APPENDICE ALLE NORME SUI REFERENDUM – DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI
INDIZIONE DEL REFERENDUM. CALENDARIO DELLE
OPERAZIONI
- Pubblicazione n. 2 - ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI DI SEZIONE
- Pubblicazione n. 3 - ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI PER IL REFERENDUM

CALENDARIO
DELLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DEL *REFERENDUM* CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO
DEL 22 OTTOBRE 2017

60° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	23	agosto	2017
59° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	24	agosto	2017
58° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	25	agosto	2017
57° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	26	agosto	2017
56° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	27	agosto	2017
55° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	28	agosto	2017
54° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	29	agosto	2017
53° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	30	agosto	2017
52° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	31	agosto	2017
51° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	01	settembre	2017
50° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	02	settembre	2017
49° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	03	settembre	2017
48° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	04	settembre	2017
47° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	05	settembre	2017
46° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	06	settembre	2017
45° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	07	settembre	2017
44° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	08	settembre	2017
43° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	09	settembre	2017
42° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	10	settembre	2017
41° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	11	settembre	2017
40° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	12	settembre	2017
39° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	13	settembre	2017
38° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	14	settembre	2017
37° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	15	settembre	2017
36° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	16	settembre	2017
35° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	17	settembre	2017
34° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	18	settembre	2017
33° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	19	settembre	2017
32° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	20	settembre	2017
31° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	21	settembre	2017
30° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	22	settembre	2017
29° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	23	settembre	2017

28° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	24	settembre	2017
27° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	25	settembre	2017
26° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	26	settembre	2017
25° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	27	settembre	2017
24° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	28	settembre	2017
23° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	29	settembre	2017
22° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	30	settembre	2017
21° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	01	ottobre	2017
20° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	02	ottobre	2017
19° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	03	ottobre	2017
18° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	04	ottobre	2017
17° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	05	ottobre	2017
16° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	06	ottobre	2017
15° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	07	ottobre	2017
14° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	08	ottobre	2017
13° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	09	ottobre	2017
12° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	10	ottobre	2017
11° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	11	ottobre	2017
10° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	12	ottobre	2017
09° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	13	ottobre	2017
08° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	14	ottobre	2017
07° giorno antecedente quello della votazione	Domenica	15	ottobre	2017
06° giorno antecedente quello della votazione	Lunedì	16	ottobre	2017
05° giorno antecedente quello della votazione	Martedì	17	ottobre	2017
04° giorno antecedente quello della votazione	Mercoledì	18	ottobre	2017
03° giorno antecedente quello della votazione	Giovedì	19	ottobre	2017
02° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì	20	ottobre	2017
01° giorno antecedente quello della votazione	Sabato	21	ottobre	2017

GIORNO DELLA VOTAZIONE **DOMENICA** **22 ottobre 2017**

45° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Affissione, da parte dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione per i referendum popolari.

[Art. 11, terzo e quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

Scadenza del termine:

a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale, in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;

[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

b) per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;

[Art. 32, quarto comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune.

[Art. 41 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

TRA IL 40° GIORNO E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Periodo durante il quale gli elettori ammessi al voto domiciliare, in quanto affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, corredata da apposito certificato medico che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità.

[Art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni]

ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DA PARTE DEI SINDACI:

Compilazione, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, di un elenco in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno d'età nel giorno fissato per la votazione (22 ottobre 2017).

Una copia dell'elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'Albo pretorio.

La terza copia è depositata nella segreteria del Comune.

[Art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni; art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244]

ENTRO IL 34° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Scadenza del termine per la presentazione, alla Giunta comunale – da parte dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale – della domanda per l’assegnazione degli spazi per le affissioni di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda.

[Art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche e integrazioni]

DAL 33° AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della Giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per il referendum regionale consultivo.

[Art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni; artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche e integrazioni]

ENTRO IL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Nomina dei presidenti di seggio da parte del presidente della Corte d’appello.

[Art. 35, primo comma, del testo unico per l’elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

- Scadenza del termine per l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno d’età, ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative, da parte della Commissione elettorale circondariale.

[Art. 32, quarto e quinto comma, del testo unico sull’elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni]

30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Inizio del divieto di:
- svolgere propaganda luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni e i drappi;
 - effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
 - compiere lancio o getto di volantini;
 - utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall’art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità solo di preannunciare l’ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali)

[Art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni; art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni; art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n.130]

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia

[Art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni; art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n.130]

**ENTRO IL 20° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE
DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI**

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di una cartolina-avviso, recante l'indicazione della data di votazione ed avvertenze per il ritiro della tessera elettorale.

[Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299]

TRA IL 25° ED IL 20° GIORNO ANTECEDENTI QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Nomina – da parte della Commissione elettorale comunale, riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Regionale— degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun Ufficio di sezione.

[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche e integrazioni]

Dell'adunanza della Commissione elettorale comunale dev'essere dato annuncio al pubblico, due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto da affiggersi nell'albo pretorio del Comune.

[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche e integrazioni]

ENTRO IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Trasmissione, da parte del presidente della Corte d'appello ad ogni Comune, dell'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

[Art. 35, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

ENTRO IL 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori.

[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

Il Sindaco o il commissario notificano agli scrutatori l'avvenuta nomina. Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, le persone designate come scrutatori devono comunicare l'esistenza di un eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico al Sindaco od al commissario, che, a loro volta, provvedono a sostituire i soggetti impediti.

[Art. 6, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche e integrazioni]

**DAL 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE
SINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE:**

Divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto).

[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28]

ENTRO IL 10° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale del Comune, delle eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.

[Art. 38, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni; art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244]

ENTRO IL 5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Decisione della Commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte, pervenute dai responsabili degli uffici elettorali dei Comuni compresi nel circondario, in ordine ad una eventuale variazione di sede degli Uffici di sezione.

[Art. 38, penultimo e ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni]

ENTRO IL 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Il Sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale agli interessati che siano stati nominati in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni]

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.

[Art. 51 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

Scadenza del termine entro il quale i detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione.

[Art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni]

Il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, oppure nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, appena ricevuta la dichiarazione deve:

- a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici di sezione;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

[Art. 51, secondo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni; art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni]

Invio ai Sindaci dei pacchi con le schede di votazione per il referendum regionale consultivo, nonché dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.

[Art. 33, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

ENTRO IL 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

Attuazione delle variazioni che la Commissione elettorale circondariale ha apportato alle liste degli elettori di ciascuna sezione, in conseguenza di errori materiali di scritturazione oppure di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

[Art. 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

**A DECORRERE DAL 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE
SINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

Gli uffici comunali elettorali comunali devono rimanere aperti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

[Art. 1, comma 400, lett. g, legge 27 dicembre 2013, n. 147]

2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici di sezione.

[Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche e integrazioni]

GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- Inizio del divieto di effettuare,:
- i comizi, le riunioni di propaganda per il referendum popolare diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
 - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda;
 - la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda;

[Art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni; art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge]

- Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti (marittimi ed aviatori) residenti nella Regione che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune della Regione Veneto in cui si trovano

[Art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 50, secondo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1993, n. 160]

- Ore antimeridiane** - Consegna, al presidente di ciascun Ufficio di sezione per il *referendum*, a cura del Sindaco del Comune, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio (comprese la lista degli elettori della sezione), nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e di detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura ovvero nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni per i Presidenti degli Uffici di sezione.

[Art. 30 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni; artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, commi 5 e 6, del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 1]

- Ore 16.** Costituzione dell'Ufficio di sezione da parte del presidente.

[Art. 41 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

- Autenticazione** (mediante apposizione della firma dello scrutatore, nell'apposito spazio situato nella facciata esterna) **delle schede di votazione.**

[Art. 45, primo, secondo e terzo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

Subito dopo l'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma dello scrutatore, **apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro** nell'apposito spazio posto a tergo delle schede di votazione.

[Art. 45, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

All'atto dell'insediamento del seggio. Il presidente dell'Ufficio di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nel territorio della sezione, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero.

Analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della sezione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione.

[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede, ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alla mattina seguente, giorno della votazione, invitando gli scrutatori ed il segretario a presentarsi in orario che consenta di dare inizio alle ore 7.00 alle operazioni di voto.

Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.

[Art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15]

GIORNO DELLA VOTAZIONE:

E' vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni.

[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni]

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda;
- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda;

[Art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni; art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla 4 febbraio 1985, n. 10]

Ore 7.00. Il presidente del seggio ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione dopo aver constatato l'integrità dei mezzi precauzionali apposti, la sera precedente, agli accessi della sala. Accerta quindi che i sigilli delle urne e dei plichi sono integri e che l'URNA destinata a contenere le schede votate per il referendum regionale consultivo E' **COMPLETAMENTE VUOTA**. Successivamente il presidente **DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE** per il referendum regionale consultivo.

[Art. 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche ed integrazioni]

Dalle ore 7 sino alle ore 23 OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

[Art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15]

Ore 23 Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancor nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione.

[Art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, art. 64 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

Immediatamente dopo la chiusura della votazione Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro, previste dall'art. 67 del testo unico n. 361 (*accertamento del numero dei votanti; conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertarne la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato*).

[Art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni; art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136]

Appena compiute le operazioni di riscontro Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle **operazioni di scrutinio** per il referendum regionale consultivo.

[Artt. 68 e 73, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA VOTAZIONE:
--

Ore 14 Termine ultimo, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di scrutinio, che devono essere svolte in maniera continuativa, nelle singole sezioni.

Decorsa tale ora, se per causa di forza maggiore l'Ufficio non abbia ultimato lo scrutinio, il Presidente deve chiudere la cassetta contenente le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. La cassetta, l'urna e il plico - cui devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori - insieme con il verbale e le carte annesse, vengono portati subito nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

[Art. 15, comma 2 ter, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; art. 73 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni]